



ECC.^{MO} TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

LAZIO – ROMA

RICORSO

Per i Sig.ri **Giovanni Finocchio (C.F. FNCGNN77E27F158V)** nato a Messina (ME) il 27.05.1977, **Mario Carpentieri (C.F. CRPMRA73T06D976K)** nato a Locri (RC) il 06.12.1973, **Marco Lanuzza (C.F. LNZMRC74C10H224)** nato a Reggio Calabria il 10.03.1974 rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Parenti, del Foro di Roma (C.F. PRNLGU61D17H501R) – FAX n. 063728993 – P.E.C.: luigiparenti@ordineavvocatiroma.org , con domicilio fisico presso il suo studio in Roma (RM) in Via Virgilio n.8 presso il quale dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente ricorso, giusta procura in calce al presente atto

-Ricorrenti-

CONTRO

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministero *pro tempore* sede in Roma (RM) alla via Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma , rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-Resistente-

E NEI CONFRONTI DI

GIUSEPPE SPAGNUOLO (C.F. SPGGNN67P12H703N) nato a Salerno il 12 settembre 1967

-Controinteressato-

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

Del decreto direttoriale n.1181 del 27 luglio 2023 approvante la graduatoria finale delle proposte progettuali relative alle linee di intervento A e B del Macrosettore PE Physical Sciences and Engineering – PE7 – System and Communication Engineering relative al bando PRIN 2022 PNRR

di cui al decreto direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022 nonché di ogni atto presupposto o consequenziale, tra cui, la valutazione del progetto P2022KXLN2 *“Disruptive and Scalable probabilistic Computing with p-bits for the next generation of computing paradigm”*

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella graduatoria nonché dell'accesso ai relativi finanziamenti stanziati, a seguito di rettifica dell'erroneo punteggio valutato dall'Amministrazione

FATTO

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, con decreto direttoriale n.1409 del 14 settembre 2022, ha indetto una procedura per il finanziamento di progetti biennali rientranti nel programma PRIN (Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) destinati all'attuazione della Missione n.4 “Istruzione e Ricerca” del PNRR al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e il raccordo tra università ed Enti di ricerca in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.

(doc.all.1)

Dalla lettura del bando si comprende come:

- i progetti e le relative dotazioni finanziarie fossero divisi in n.6 macrosettori tra cui, oggetto del presente ricorso, il Macrosettore PE – Mathematics, physical sciences, information and communication engineering, universe and earth sciences.
- I progetti, oltre a rispettare i principi guida del PRIN (alta qualità del PI, originalità, adeguatezza metodologica, impatto e fattibilità del progetto, finanziabilità e utilità) dovevano promuovere attività di ricerca curiosity driven e avere ad oggetto temi strategici quali: sostenibilità e protezione delle risorse naturali, economia circolare, biodiversità e servizi ecosistemici, qualità dell'ambiente e benessere umano.
- La valutazione dei progetti veniva affidata ad un Comitato di Valutazione (CVD) nominato dal MUR , il quale operava secondo dei criteri di valutazione inseriti nell'allegato n.4 del bando potendo attribuire al singolo progetto un punteggio massimo di 100.
- L'articolo 2 “criteri di valutazione” dell'allegato n.4 stabilisce che l'esame del progetto è subordinato a 3 criteri di valutazione, a loro volta suddivisi e così elencati: **(doc.all.2)**

Criterio 1 “qualità del progetto di ricerca – merito scientifico e natura innovativa del progetto dal punto di vista internazionale” per un totale di 40 punti suddivisi in : pertinenza del progetto al tema strategico ed al correlato cluster di riferimento (10 pt.), chiarezza e originalità degli obiettivi del progetto (10 pt.), rilevanza e posizionamento del progetto proposto rispetto allo stato dell'arte nella specifica area scientifica (10 pt.), congruenza della metodologia adottata

rispetto agli obiettivi e organicità del progetto, e rispetto allo specifico contributo di unità locali (10 pt.).

Criterio 2 “Composizione del gruppo di ricerca e fattibilità del progetto – merito scientifico del gruppo di ricerca, fattibilità del piano di lavoro e congruità della richiesta di finanziamento” per un totale di 30 punti suddivisi in: eccellenza del Principal Investigator, del gruppo di ricerca e degli eventuali responsabili di unità locali (10 pt), capacità di realizzare il progetto proposto (10 pt), organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti, ai tempi ritenuti necessari per il completamento del progetto; congruità e pertinenza del piano di spesa rispetto agli obiettivi, alla distribuzione temporale delle attività e delle risorse richieste (10 pt).

Criterio 3 “impatto del progetto” relativo ad avanzamento della conoscenza, innovazione tecnologica, internazionalizzazione della ricerca, benessere sociale e divulgazione della conoscenza scientifica per un totale complessivo di 30 punti.

L'allegato specifica che, con riferimento ai criteri n.1 e n.2, la motivazione andrà specificata con un punteggio numerico da 0 a 10 a seconda dei punti di debolezza del relativo progetto. Invece, con riferimento al criterio n.3, la motivazione andrà specificata con un punteggio da 0 a 30 sempre a seconda della debolezza o meno del progetto in relazione ai criteri *ut supra* indicati.

- Inoltre, il bando specifica che *“ogni progetto è soggetto ad una soglia di punteggio massimo pari a 100 e ad una soglia di punteggio minimo pari a 75. Tutti i progetti che totalizzano un punteggio inferiore alla citata soglia minima (pari a 75) non sono finanziabili.”*

In data 29.11.2022 i ricorrenti presentavano, al Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale – Direzione Generale della Ricerca, il progetto prot. P2022KXLN2 dal titolo *“Disruptive and Scalable probabilistic Computing with p-bits for the next generation of computing paradigm (DISCO)”* riferito al tema strategico dell'economia circolare e al cluster digital, industry and space. **(doc.all.3)**

Il progetto, a grandi linee, riguardava l'utilizzo dell'ottimizzazione combinatoriale nella progettazione dei processi industriali, nella gestione delle risorse umane e nella logistica.

Il progetto DISCO ha l'obiettivo di implementare su GPU (Graphic processing units) un risolutore innovativo, basato sul concetto di macchina di Ising, in grado di competere ovvero di superare gli attuali risolutori di problemi di ottimizzazione combinatoriale NP-hard. Le attività di ricerca in DISCO hanno inoltre l'obiettivo di identificare un'architettura di questo risolutore che combini la tecnologia spintronica con la tecnologia CMOS per ridurre i costi energetici associati alla risoluzione di tali problemi.

In data 28 luglio 2023 veniva pubblicata, sul sito istituzionale dell'Ente, la valutazione del redatta dal Comitato di Valutazione del progetto P2022KXLN2 proposto dai Sig.ri Finocchio, Carpentieri e Lanuzzi, al quale era stato attribuito il punteggio finale complessivo di 71 punti. **(doc.all.4)**

La valutazione si palesa a prima vista erronea e irragionevole posto che i punteggi attribuiti per i singoli criteri, *ut supra* meglio esplicitati, non corrispondono al giudizio compilato dal Valutatore il quale non evidenzia nessun punto debole del progetto in questione.

E pertanto, sulla scorta di tale valutazione il Ministero dell'Università e della Ricerca, in data 27 luglio 2023 ha approvato, con decreto n.1181/2023, la graduatoria finale delle proposte progettuali beneficiarie dei relativi finanziamenti all'interno della quale non è presente il progetto presentato dai ricorrenti. **(doc.all.5)**

L'esclusione, dipesa da un'erronea attribuzione dei punteggi, si palesa del tutto irragionevole e illegittima per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241 DEL 1990 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO NONCHÉ DELL'ART. 2 DELL'ALLEGATO N.4 AL BANDO

L'attribuzione dei punteggi resa dalla Commissione di Valutazione nei confronti del progetto proposto dai ricorrenti risulta, *ictu oculi*, illegittima e irragionevole in quanto, il punteggio numerico da esse espresso non è conforme alle valutazioni globali che la stessa Commissione ha fornito in relazione ai singoli criteri di valutazione.

Vero è che il giudizio della Commissione, all'uopo istituita, è espressione della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, tuttavia quest'ultima non si può tradurre in una valutazione che presenti evidenti margini di irrazionalità, arbitrarietà e illogicità e che produca un danno diretto nei confronti del soggetto valutato.

Sul punto, costante giurisprudenza ha sancito che *“l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice è espressione dell'ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità ad eccezione dell'ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti”* (Cons. Stato, Sez. V sent. n. 8337/2023).

Al fine di comprendere dove risiedono tali doglianze risulta necessario effettuare una doverosa premessa.

Le modalità tramite le quali la Commissione di Valutazione avrebbe dovuto giudicare gli elaborati dei partecipanti risiedono nell'articolo 2 dell'allegato 4 del bando di concorso.

Tali previsioni normative imperniano la valutazione, in via principale, sul criterio della presenza di punti di debolezza dell'elaborato e pertanto l'attribuzione di un punteggio "x" dipenderebbe, secondo quanto previsto dal bando, dalla presenza o meno di punti di debolezza o di criticità dell'elaborato presentato.

Pertanto l'Amministrazione, per il tramite della Commissione di Valutazione, avrebbe dovuto utilizzare tale modalità di giudizio quale criterio preminente per la valutazione degli elaborati, parametrando il punteggio dato al criterio indicato nel bando essendo quest'ultimo vincolante, per la stessa Amministrazione, nelle operazioni di valutazione.

Ciò è stato ribadito, con costanza, dalla giurisprudenza la quale ha stabilito che *“Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto (...) deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità; (...) in ragione del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva”* (T.A.R. Lazio, Roma Sez. I, sent. n. 12394/2023).

Fatta questa doverosa premessa, dai documenti allegati al presente ricorso si evince come l'Amministrazione abbia completamente disatteso e travisato i canoni di giudizio che reggevano tale procedura di valutazione.

In merito alla valutazione del punto n.1 “Quality of the research project – scientific merit and innovative nature of the project from an international perspective “ si rappresenta quanto segue.

- In relazione al Criterio A “Relevance of the project to the strategic theme and related cluster chosen by the P.I.” il revisore non riscontra la presenza di punti deboli e ammette che il progetto è in linea con il cluster scelto dal Principal Investigator. Considerato ciò non si comprende come il revisore abbia attribuito un punteggio di solo 8 su 10.
- In relazione al Criterio B “Clarity and originality of the project's objectives” il revisore stabilisce che gli obiettivi del progetto sono ben strutturati e stimolanti e che gli stessi soddisfano il criterio dell'originalità. Non essendo state riscontrate criticità o punti di debolezza non si comprende l'attribuzione di soli 7 punti su 10.
- In relazione al Criterio C “Relevance of the proposed project to the state of art in its specific scientific area” il revisore stabilisce, senza indicare alcun punto di debolezza, che il programma presentato supera di gran lunga l'attuale stato dell'arte. A seguito di ciò non si comprende l'attribuzione di soli punti 7 su 10.

- In relazione al Criterio D “ Consistency of the proposed methodology with the project structure and its objectives and with the specific contributions of the local units (if any)” il revisore ammette che il Progetto e le metodologie con le quali esso deve essere realizzato sono conformi agli standard e ai fini del bando”. Anche in tal sede viene attribuito un punteggio di soli 7 punti su 10 senza evidenziare alcun tipo di criticità o debolezze del progetto.

In merito alla valutazione del punto 2 “composition of the research team, feasibility and appropriateness of the project – scientific merit of the research team, feasibility of the work plan ad appropriateness of the funding request.” si rappresenta quanto segue.

- In relazione al Criterio A “Eccellenza del Principal Investigator, del gruppo di ricerca e degli eventuali responsabili delle unità locali” il revisore ammette che sia il principal investigator che gli altri componenti del progetto dimostrano una specifica competenza nell’area di afferenza del progetto. Da ciò non si comprende come il punteggio sia solo di 8 su 10
- In relazione al Criterio B “Capacità di realizzare il progetto proposto (qualificazione, composizione con riferimento specifico alla parità di genere nella compagine del gruppo di ricerca, complementarietà del gruppo)” il revisore sottolinea che il progetto non è coerente in termini di competenze e composizione del gruppo di ricerca. Tale considerazione è completamente erronea posto che nel progetto è presente un’intera sezione denominata “Consortium as a whole and detailed description of the skills” nella quale sono indicati in maniera analitica sia la composizione del team di ricerca sia gli aspetti che i singoli partecipanti andranno a curare, il tutto perfettamente in linea con le loro specifiche competenze.

Ciò non contando l’elevata esperienza professionale di tutto il team comprovata dai curricula allegati alla domanda di partecipazione i quali, evidentemente, non sono stati correttamente valutati dal revisore.

Inoltre, considerando che il requisito del “gender equality” non è stato analiticamente descritto nel bando di concorso, i ricorrenti hanno comunque costruito il team ampiamente rispettando tale requisito, anche in base alle esigenze che la realizzazione del progetto richiedeva.

Pertanto appare irragionevole l’attribuzione in riferimento a tale criterio l’attribuzione di soli 6 punti su 10.

- In relazione al Criterio C “Organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti, ai tempi ritenuti necessari per il completamento del progetto; congruità e pertinenza del piano di spesa rispetto agli obiettivi, alla distribuzione temporale delle attività e alla risorse richieste” non vengono individuate criticità da parte del valutatore il quale stabilisce che il progetto è in

linea con i requisiti previsti da tale criterio attribuendo però a tale sezione un punteggio di soli 7/10.

Anche in merito alla valutazione del punto 3 si riscontrano punti di arbitrarietà, irragionevolezza e illogicità nel giudizio del valutatore.

In tale sezione è presente un unico criterio “impatto del progetto” suddiviso in varie voci:

- In relazione all'avanzamento della conoscenza il revisore stabilisce che il progetto migliora in alcuni punti lo stato dell'arte contraddicendo così la valutazione data ai precedenti punti nei quali sottolinea come il progetto va molto oltre lo stato dell'arte.
- In relazione all'innovazione scientifica e alle applicazioni industriali, il revisore stabilisce che il progetto in alcuni punti è all'altezza delle sfide che la ricerca deve affrontare in tali ambiti, non specificando però quali siano tali punti né se ci siano invece dei punti di debolezza.
- In relazione al criterio dell'internazionalizzazione della ricerca italiana il revisore sancisce che il progetto potrà debolmente incrementare tale aspetto. Tale valutazione è irragionevole e altresì assurda anche solo se si considera che nel progetto sono state riportate ben quattro lettere di supporto al progetto da parte di ricercatori provenienti dalla Northwestern University – Department of Electrical and Computer Engineering (USA), dalla Spintec – Università of Grenoble Alpes (Francia), dalla University of California – Santa Barbara (USA) e dalla National University of Singapore – Department of Electrical and Computer Engineering (Singapore) nonché dall'organismo MARIS “Monitoraggio Ambientale e Ricerca Innovativa Strategica”.

Inoltre, sempre come evidenziato nel progetto proposto, le attività di disseminazione saranno implementate con la collaborazione, tra gli altri, dell'Institute of Electrical and Electronics Engineer (USA).

Dunque, il giudizio complessivo per tale criterio di 21/30 dato dal revisore risulta assolutamente non coerente con il progetto in quanto lo stesso è strutturato in maniera tale da soddisfare ampiamente tutti i criteri previsti dal bando.

Come si può evincere i punteggi attribuiti al progetto per i criteri di cui alle valutazioni n.1 e n.2 sono, per la maggiore, riferiti alla fascia tra 6-7 punti che, secondo quanto previsto dal bando, devono essere attribuiti nel momento in cui sussistono punti deboli in diverse parti del progetto.

Nel caso *de qua* non sono stati evidenziati macroscopici punti di debolezza che legittimino l'Amministrazione a conferire un punteggio così basso; anzi le valutazioni positive date dal revisore andrebbero a confermare la doverosa attribuzione del punteggio che va tra 9 e 10 punti essendo questi previsti nel caso in cui il progetto non presenti punti di debolezza o qualora questi abbiano una minore rilevanza.

Inoltre, il punteggio attribuito al progetto per i criteri di cui alla valutazione n.3 è riferito alla fascia 18-23 punti da attribuire nel caso in cui l'elaborato presenti punti deboli in diverse parti. Ciò non è conforme sia all'analisi fatta dal revisore che, in molte occasioni si contraddice, né alla reale portata del progetto il quale, è bene ribadirlo, soddisfa ampiamente tutte le voci del summenzionato criterio. Per tali motivi, la valutazione andrebbe quantomeno riferita a fasce di punteggio superiori al 21 le quali vengono attribuite nel caso in cui il progetto sia convincente e mostri nessuno o pochi punti di debolezza.

Richiamando la natura di *lex specialis* assunta dal bando è bene rammentare che l'Amministrazione avrebbe dovuto attenersi in maniera precisa e congrua ai metodi di calcolo dei punteggi così come definiti all'interno dell'allegato o quantomeno perequare le valutazioni scritte al punteggio numerico attribuito ad un dato criterio.

Vero è che la giurisprudenza ammette la possibilità, per le commissioni giudicatrici, di rendere la valutazione dei candidati con un unico punteggio numerico complessivo risultante dalla somma delle varie prove espletate.

Altrettanto vero è che tale facoltà concessa all'Amministrazione non può in una illimitata discrezionalità di correzione degli elaborati ma deve essere temperata dalla puntuale indicazione delle modalità attraverso le quali tale operazione deve avvenire; modalità dalla quale l'Amministrazione non può discostarsi.

Tale assunto dipende dalla qualificazione giuridica del bando di concorso il quale *“costituendo la lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, ovvero le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità”* (Cons. Stato, sez. VI sent. n. 4817/2021)

Dunque, si evince chiaramente che l'Amministrazione abbia prodotto un giudizio del tutto arbitrario e contraddittorio, non considerando le elevate potenzialità del progetto stesso a seguito di una carente e superficiale attività istruttoria il cui risultato ultimo è quello di aver prodotto un pregiudizio grave e irreparabile in capo ai ricorrenti, impedendo agli stessi di ricevere il finanziamento oggetto del bando e di dare vita al progetto “DISCO”.

Ne consegue, l'illegittimità dell'agire dell'Amministrazione.

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si richiede l'ostensione nonché la produzione di ogni documento, di contenuto non noto in quanto non osteso, riferito al bando PRIN 2022 PNRR di cui al decreto direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022.

Sussiste un interesse diretto concreto e attuale in capo agli scriventi all'accesso ai documenti amministrativi in quanto partecipanti alla procedura, descritta in epigrafe.

Sul punto infatti, in piena rispondenza alla questione in oggetto, l'articolo 22 della l. 241/1990 sancisce che *“è riconosciuto a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è stato chiesto l'accesso, il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi”*.

Il summenzionato accesso risulta necessario al fine di comprendere la ratio sottesa alla valutazione redatta dal Comitato di Valutazione in riferimento al progetto P2022KXLN2 e modalità attraverso le quali tale organo ha predisposto l'attribuzione dei punteggi in relazione alle singole voci previste dal bando.

Inoltre, l'ostensione e la presa visione dei documenti risulterà altresì necessaria per tutelare, curare e difendere gli interessi giuridici dei partecipanti.

Sul punto, giurisprudenza unanime ha stabilito che *“è fondata la pretesa all'ostensione degli atti di una procedura di concorso (...) sussistendo il richiesto interesse personale e concreto e il collegamento di questo con una posizione giuridicamente rilevante tutelata dall'ordinamento, derivante dalla partecipazione alla procedura concorsuale di che trattasi”* (T.A.R. Campania, Napoli sez.VI sent. n. 4727/2017).

Dunque, ai fini della risoluzione della presente controversia, risulterà necessario visionare tutta documentazione relativa all'indetta procedura poiché solo in tal modo si potrà comprendere sia il modus operandi dell'Amministrazione all'atto di valutazione dei singoli progetti, sia adeguatamente soddisfare il diritto di difesa dei ricorrenti, attualmente pregiudicati dall'illegittimità dell'agire amministrativo.

In conclusione, si segnala che proprio la giurisprudenza di codesto Tribunale Amministrativo Regionale ha sancito che *“Il partecipante ad una procedura selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti relativi alla stessa per poter verificare, sotto ogni rilevante profilo, la regolarità dello svolgimento. Ciò significa che la candidata ricorrente può accedere, non solo agli atti relativi alla sua posizione personale e ai documenti formati dalla Commissione esaminatrice (a partire dai verbali), ma anche agli atti, ai documenti, alle schede valutative, ai titoli, ecc., relativi agli altri partecipanti, in quanto soltanto ciò, evidentemente, può consentire un effettivo controllo sull'effettività del confronto competitivo e sulla giusta valorizzazione del merito individuale”* (T.A.R. , Roma , sez. I , sent. n. 6718/2021)

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è assistito dal necessario *fumus boni juris*.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa* in quanto i ricorrenti, in considerazione del contegno palesemente illegittimo assunto dall'Amministrazione resistente, ha condotto una prova concorsuale che risulta essere viziata in maniera evidente, *rectius* per effetto della violazione di quanto espressamente previsto dal Bando di concorso nonché dai relativi allegati contenenti i criteri di valutazione dei singoli progetti.

In ragione dell'approvazione della graduatoria definitiva, si rende dunque necessario adottare i più opportuni provvedimenti tesi a sospendere gli automatismi derivanti dalla pubblicazione della graduatoria dei vincitori, prima che si addivenga all'erogazione di tutti i finanziamenti previsti dal bando.

Unicamente in via cautelativa e, qualora l'Illustrissimo Collegio lo ritenga necessario, si fa espressa

ISTANZA

AL SIGNOR PRESIDENTE DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI (art. 41, comma 4, c.p.a.)

Gli istanti Avv.ti Luigi Parenti e Avv. Danilo Panico, quali procuratori e difensori Giovanni Finocchio, Mario Carpentieri e Marco Lanuzza nel presente ricorso considerato che nel provvedimento impugnato è indicato un gran numero di potenziali controinteressati e che appare opportuno che il contraddittorio sia esteso a tutti i vincitori.

considerato altresì che la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio

CHIEDE

all'Ill.mo Signor Presidente, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami.

Alla luce di quanto *ut supra* esposto

VOGLIA

L'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, disattesa ogni contraria istanza e eccezione:

1. *In via preliminare e istruttoria* ordinare l'esibizione dei documenti richiesti nell'istanza istruttoria e, richiesti anche con pec del 18 settembre 2023 di cui al decreto direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022;
2. *In via preliminare* e subordinata, accogliere la richiesta di notifica per pubblici proclami;
3. *In via principale* accogliere il ricorso e la domanda di sospensione;

Roma, 25 settembre 2023

Avv. Luigi Parenti

Avv. Danilo Panico

